

**Ordinanza concernente la coltivazione della
canapa e la vendita al dettaglio dei suoi prodotti**

(del 6 novembre 2017)

IL MUNICIPIO DI SORENGO

vista la Legge cantonale sulla coltivazione della canapa e sulla vendita al dettaglio dei suoi prodotti (Lcan) del 24 giugno 2002 e il relativo Regolamento del 17 febbraio 2004 (Rcan);
richiamati gli artt. 192 Legge organica comunale (LOC) e 44 del relativo regolamento di applicazione (RALOC);

o r d i n a:

- Campo d'applicazione** **Art. 1** La presente Ordinanza disciplina le modalità per la formulazione della dichiarazione o del preavviso del Municipio sulla coltivazione della canapa e sulla vendita al dettaglio dei suoi prodotti sul territorio.
- Definizione** **Art. 2** Per la definizione di canapa si richiamano gli artt. 2 e seguenti della Lcan.
- Competenze decisionali** **Art. 3** La coltivazione della canapa e la vendita al dettaglio dei suoi prodotti sono vietate in negozi o punti di vendita ambulanti nel raggio di 300 metri da luoghi o strutture sensibili quali segnatamente:
- istituti di istruzione e scuole di ogni ordine e grado
 - parchi sportivi o ricreativi
 - oratori, foyer, ecc.
 - fermate del trasporto pubblico utilizzate da alunni in età di obbligo scolastico
 - chiese o luoghi di culto
 - cliniche e istituti di cura per anziani e per portatori di handicap
- Entrata in vigore** **Art. 4** La presente ordinanza entra in vigore alla scadenza del termine di pubblicazione.
- Pubblicazione e
rimedi di diritto** **Art. 5** ¹La presente ordinanza è pubblicata agli albi comunali per un periodo di 30 giorni a norma dell'art. 213 cpv. 2 LOC¹.
- ²Contro la stessa è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro la scadenza del termine di pubblicazione.

¹Pubblicata agli albi comunali dal 13 novembre al 12 dicembre 2017